



**MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE
E
PROCEDURE PER I CONTROLLI AZIENDALI IN LOCO

RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA
DIRETTIVA NITRATI 91/676/CEE**

ai sensi dell'art. 53 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue con Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui alla DGR 314 del 31/05/2021

Sommario

Sommario	2
1. INTRODUZIONE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. CRITERI DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE DI CONTROLLO ANNUALE.....	3
3.1. Popolazione di riferimento del campione	3
3.2. Dimensione del campione.....	4
3.3. Criteri di selezione	4
3.4. Procedura di estrazione del campione.....	4
4. INTEGRAZIONE DEI CAMPIONI ESTRATTI	6
5. ESECUZIONE DEI CONTROLLI	6
5.1. Informazioni e fonti utili da utilizzare per l'accertamento	6
5.2. Controlli aziendali in loco da eseguire su comunicazioni e PUA.....	7
5.3. Verifica massiva dei PUA inviati entro il termine stabilito dalla normativa per la campagna agraria corrente (31 luglio di ogni anno).....	8
6. SANZIONI	8
6.1. Procedura sanzionatoria ai sensi della L.R. 6 novembre 2020, n. 30	8

1. INTRODUZIONE

La nuova Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, del digestato e delle acque reflue, con Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), approvata con DGR n. 314 del 31/05/2021, prevede che ogni anno vengano sottoposti a controlli cartolari almeno il 10% dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) e delle comunicazioni per l'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, digestato e acque reflue pervenuti ogni anno e che almeno il 4% delle comunicazioni e dei PUA venga sottoposto a controllo aziendale in loco.

Nella pratica, i controlli cartolari vengono eseguiti su tutte le comunicazioni ed i PUA presentati ogni anno, grazie anche all'ausilio degli strumenti informatici di cui la Regione dispone, per cui, per questo tipo controlli, non è necessario estrarre alcun campione. Restano, invece, da determinare i criteri di selezione del campione da sottoporre a controllo aziendale in loco e le modalità e gli strumenti da utilizzare per la sua esecuzione.

Il presente manuale, dunque, stabilisce i criteri per l'estrazione del campione da sottoporre a controllo aziendale in loco e le modalità con cui questi controlli devono essere eseguiti. Inoltre, propone un modello di check list da utilizzare durante il controllo ed uno di verbale, per la definizione dell'esito dello stesso.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, recepita per la prima volta in Italia dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, che ha abrogato il precedente decreto legislativo n. 152/1999, confermando le precedenti disposizioni relative al recepimento della Direttiva Nitrati in materia di zone vulnerabili e di programmi d'azione da applicare all'interno delle zone medesime.

Decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, che ha aggiornato e riorganizzato la materia inerente l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs n. 152/2006, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate dal d.m. 25 febbraio 2016 all'art. 3, comma 1, lettera m).

L.R. 6 novembre 2020, n. 30, che ha stabilito le disposizioni sanzionatorie e le modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari.

DGR n. 795 del 16 dicembre 2019, relativa all'aggiornamento della perimetrazione e designazione delle nuove Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

DGR n. 242 del 03/05/2021 con cui è stata aggiornata la perimetrazione della zona vulnerabile “Piana del Trigno”, modificando la DGR 795/2019.

DGR n. 314 del 31/05/2021 con cui è stata approvata la “Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, con Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale.

3. CRITERI DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE DI CONTROLLO ANNUALE

3.1. Popolazione di riferimento del campione

Il campione di controllo annuale deve essere individuato nell'insieme delle aziende che hanno presentato un PUA e/o una comunicazione per la campagna agraria di riferimento, avendo cura di estrarre almeno 2 aziende per ogni singola zona, laddove per “zona” si intendono le singole ZVN, più una ulteriore zona costituita dalla restante parte del territorio regionale classificato come non vulnerabile ai nitrati (NO ZVN).

Nel caso in cui il PUA e/o la comunicazione comprenda superfici ricadenti in più ZVN, ai fini dell'estrazione essi vengono attribuiti alla ZVN in cui ricade più del 50% della superficie concimata. Alla zona “NO ZVN” devono essere attribuiti soltanto i PUA e/o le comunicazioni che non comprendono superfici in ZVN.

Vengono escluse le eventuali aziende per le quali nel corso della campagna sia già stato effettuato un controllo.

3.2. Dimensione del campione

La dimensione minima del campione è pari al 4% delle aziende che costituiscono la popolazione di riferimento.

Qualora un'azienda inserita nel campione venga a cessare, al fine di mantenere la percentuale minima di controllo, essa viene sostituita con un'altra azienda, con le modalità indicate al successivo paragrafo 3.4 *“Procedura di estrazione del campione”*.

3.3. Criteri di selezione

Per garantire la rappresentatività del campione, il 20% dello stesso viene estratto con criteri di casualità.

La restante parte del campione, pari dunque all'80%, viene invece selezionata sulla base dei criteri di rischio qui di seguito individuati:

- contestuale presentazione della comunicazione e del PUA
- superficie concimata
- quantità di azoto organico utilizzata annualmente (da effluenti zootecnici, digestato e/o acque reflue)
- fertilizzazioni eseguite
- tessitura del suolo
- esito controlli precedenti.

I criteri possono essere di diverse tipologie e si distinguono per la modalità di pesatura del criterio stesso, ossia per il modo in cui, a partire dal valore associato ad ogni singolo elemento della popolazione, viene ricavato il peso da utilizzare per l'estrazione.

- a) **SENZA PESATURA**: tutti gli elementi della popolazione hanno la medesima probabilità di essere estratti (in questo caso a tutti gli elementi viene assegnato peso pari ad 1);
- b) **CON PESATURA “PESO UGUALE AL VALORE”**: il peso di ciascun elemento corrisponde al suo valore;
- c) **CON PESATURA “PESO IN RELAZIONE AD INTERVALLI DI VALORI”**: la popolazione viene suddivisa in intervalli di valori e ad ogni intervallo viene associato un determinato peso;
- d) **CON PESATURA “PESO IN RELAZIONE A VALORI FISSI”**: il valore di ciascun elemento è prefissato sulla base di specifici criteri ed il peso è associato al valore dell'elemento.

3.4. Procedura di estrazione del campione

L'estrazione del campione avviene utilizzando la procedura sviluppata all'interno della specifica piattaforma informatica regionale.

Per ciascuno dei criteri di selezione individuati, viene stabilita la tipologia di estrazione da utilizzare, tra le seguenti:

- a) **CASUALE SENZA RELAZIONE CON IL PESO**: estrazione puramente casuale, dove ciascun elemento ha la medesima probabilità di essere estratto;
- b) **CASUALE CON PROBABILITÀ IN RELAZIONE AL PESO**: estrazione casuale in cui, tuttavia, gli elementi della popolazione hanno probabilità non uniforme, vale a dire che ogni elemento ha una diversa probabilità di essere estratto, in relazione al suo stesso peso;
- c) **DETERMINISTICA IN RELAZIONE AL PESO**: si tratta di una estrazione non casuale e consente di estrarre gli elementi con peso via via decrescente;
- d) **CASUALE CON ESTRAZIONE DI UN OGGETTO PER OGNI PESO**: questa tipologia di estrazione è usata per rispettare un vincolo minimo di unità da estrarre per quel criterio.

Il procedimento di estrazione del campione avviene con i passaggi descritti qui di seguito.

1. **Valutazione dei criteri**, dove per ciascun criterio viene:
 - calcolato il valore per ciascun elemento della popolazione;
 - determinato il peso di ciascun elemento della popolazione.
2. **Estrazione effettiva del campione**, elaborando ciascun criterio con le modalità qui di seguito stabilite (tabella 1).

Tabella 1 – Criteri e modalità di estrazione del campione

	Criterio	Modalità pesatura criterio	Valore	Tipologia di estrazione	Percentuale o nr min elementi da estrarre	Inclusione elementi già estratti
1	Criterio puramente casuale	Senza pesatura	-	Casuale senza relazione con il peso	0,8%	NO
2	Contestuale presentazione della comunicazione e del PUA	Peso in relazione a valori fissi	<div>- Azienda che ha presentato soltanto il PUA o soltanto la comunicazione 10</div> <div>- Azienda che ha presentato sia il PUA che la comunicazione 50</div>	Casuale con probabilità in relazione al peso	0,96%	NO
3	Superficie concimata	Peso uguale al valore	- Numero di ettari (arrotondato alla seconda cifra decimale)	Deterministica in relazione al peso	0,64%	NO
4	Quantità di azoto organico utilizzata annualmente (da effluenti zootecnici, digestato e/o acque reflue)	Peso uguale al valore	- Kg di azoto utilizzati (arrotondato alla seconda cifra decimale)	Deterministica in relazione al peso	0,48%	NO
5	Fertilizzazioni eseguite <i><u>NB</u> In caso di una o più combinazioni tra le voci elencate, si considera quella con il valore maggiore</i>	Peso in relazione a valori fissi	<div>- Nessuna fertilizzazione 0</div> <div>- Almeno 1 fertilizzazione con acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari 10</div> <div>- Almeno 1 fertilizzazione con letame 20</div> <div>- Almeno 1 fertilizzazione con fertilizzanti industriali 30</div> <div>- Almeno 1 fertilizzazione con liquame 40</div> <div>- Almeno 1 fertilizzazione con digestato 50</div>	Casuale con probabilità in relazione al peso	0,48%	NO
6	Tessitura del suolo	Peso in relazione a valori fissi	<div>- Assenza di appezzamenti sabbiosi ed argillosi, e presenza di almeno 1 appezzamento franco 10</div> <div>- Assenza di appezzamenti sabbiosi, e presenza di almeno 1 appezzamento argilloso 30</div> <div>- Presenza di almeno 1 appezzamento sabbioso 50</div>	Casuale con probabilità in relazione al peso	0,32%	NO
7	Esito controlli precedenti	Peso in relazione a valori fissi	<div>- Controllo effettuato l'anno precedente con esito positivo 0</div> <div>- Controllo effettuato l'anno precedente con esito negativo 10</div> <div>- Controllo non effettuato nell'anno precedente 20</div> <div>- Controllo mai effettuato 30</div>	Casuale con probabilità in relazione al peso	0,32%	NO
8	Zona in cui ricadono i terreni	Senza pesatura		Casuale senza relazione con il peso	Almeno 2 elementi	SI
PERCENTUALE DI ESTRAZIONE TOTALE					4%	

Qualora una azienda estratta a campione risulti cessata prima dell'esecuzione del controllo, essa viene sostituita da un'altra azienda estratta con criterio casuale.

4. INTEGRAZIONE DEI CAMPIONI ESTRATTI

I campioni così individuati vengono integrati con tutte le eventuali aziende per le quali, nel corso della campagna agraria oggetto del controllo, risulti acquisito un PUA o una comunicazione in data successiva a quella dell'estrazione.

5. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 314 del 31/05/2021 è stata approvata la Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, che comprende anche il nuovo Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

In particolare, sono stati definiti:

- gli obblighi imposti alle aziende agricole/zootecniche, ricadenti sia in area vulnerabile che non vulnerabile, con particolare riferimento alla redazione delle comunicazioni, alla stesura del PUA e del registro dei fertilizzanti;
- le prescrizioni che le stesse devono osservare nella pratica agronomica;
- i controlli da mettere in atto ai fini della verifica della rispondenza dei PUA e delle comunicazioni alle prescrizioni previste;
- le caratteristiche delle sanzioni irrogabili, nel rispetto della L.R. n. 30/2020 ed in osservanza dei tempi e delle modalità previste dalla L. 689/81.

5.1. Informazioni e fonti utili da utilizzare per l'accertamento

Per la corretta esecuzione dei controlli è possibile utilizzare le seguenti fonti di informazioni.

- ***Fascicolo aziendale***

Rappresenta la fonte primaria dei dati e delle informazioni utili per rappresentare lo stato della azienda soprattutto dal punto di vista del possesso dei terreni, della loro ubicazione e dell'uso del suolo. Importante anche per definire l'entità della superficie aziendale ricadente o meno in area vulnerabile da nitrati di origine agricola.

- ***Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, del digestato e/ delle acque reflue***

In presenza di aziende tenute anche alla comunicazione preventiva dell'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, acque reflue e/o digestato, la normativa prevede anche il controllo di tale comunicazione.

- ***PUA***

I Piani di Utilizzazione Agronomica rappresentano l'atto formale che riporta i comportamenti agronomici adottati in tema di fertilizzazione delle colture aziendali condotte su base annua. I PUA, nella strutturazione originale, prevedono una parte anagrafica ed una parte tecnica che riporta le concimazioni effettuate e il calcolo per appezzamenti del Bilancio Utile azotato e, di conseguenza, del Bilancio Azotato aziendale.

- ***Registro dei fertilizzanti e/o delle utilizzazioni***

Rappresenta un fondamentale elemento che traccia l'acquisto dei concimi utilizzati per campagna agraria sulle colture praticate. Riscatto fondamentale è l'accertamento delle fatture o di altro documento utile a verificare la dotazione dei concimi. È previsto il calcolo delle utilizzazioni ed una eventuale giacenza di magazzino da riportare in dote all'annata successiva.

- ***Anagrafe Allevamenti – Zooprofilattico (BDN)***

Attraverso l'aggiornato Database dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo è possibile risalire alla determinazione della consistenza media di stalla utile sia in caso di valutazione della comunicazione di cui al punto precedente, sia in fase di determinazione del carico zootecnico per superficie.

5.2. Controlli aziendali in loco da eseguire su comunicazioni e PUA

L'esecuzione dei controlli aziendali in loco si compongono delle seguenti fasi:

- a) comunicazione dell'esecuzione del controllo aziendale in loco;
- b) predisposizione della check list da utilizzare per il sopralluogo in loco (**Allegato 2**);
- c) sopralluogo aziendale e verifica documentale e di campo su dati/notizie inserite sul PUA e/o sulla comunicazione;
- d) definizione dell'esito del controllo, tramite redazione di apposito verbale (**Allegato 3**);
- e) comunicazione dell'esito del controllo:
 - in caso di **esito positivo**: trasmissione alla ditta del verbale di controllo con esito positivo;
 - in caso di **esito negativo**: trasmissione alla ditta del verbale di controllo e notifica di illecito amministrativo con avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi della L.R. 30/2020.

Di seguito vengono specificati i criteri con cui devono essere condotti i controlli al fine della corretta compilazione della check list di cui all'Allegato 2.

Sez. A – Dati anagrafici

In questa sezione devono essere riportati i dati relativi al PUA e/o alla comunicazione (nr identificativo e data di invio in Regione tramite l'apposita procedura informatizzata), oltre ai dati anagrafici dell'azienda e della persona presente al controllo come rappresentante dell'azienda (titolare o suo delegato).

I dati anagrafici dell'azienda e del suo titolare possono essere desunti dall'anagrafica aziendale riportata nelle banche dati regionali o dal fascicolo aziendale SIAN.

Nel caso in cui al controllo sia presente un delegato del titolare dell'azienda, occorre acquisire la dichiarazione, opportunamente sottoscritta e accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità, sia del titolare che del delegato.

Sez. B – Informazioni generali

In questa sezione vanno riportate le informazioni relative all'ubicazione dell'azienda (indicare se i terreni aziendali ricadono, anche parzialmente, in ZVN; in tal caso, è necessario specificare in quale delle ZVN abruzzesi sono localizzati gli interventi di concimazione).

Inoltre, devono essere riportate tutte le informazioni relative alla eventuale presentazione della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e/o delle acque reflue, completa o semplificata.

Sez. C e D – Verifica del rispetto degli adempimenti amministrativi (Comunicazione e PUA)

In queste sezioni devono essere riportati gli esiti dei controlli eseguiti per rilevare eventuali inosservanze agli adempimenti amministrativi previsti nella Parte II (artt. da 3 a 9) della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica, approvata con DGR 314/2021.

Le risultanze dei controlli sulle comunicazioni devono essere riportate nella sez. C, mentre quelle relative ai controlli dei PUA devono essere riportate nella sez. D.

Per ciascuna voce della check list indicare se l'adempimento è stato rispettato, selezionando SI in caso di esito positivo, NO in caso di esito negativo, oppure NP nel caso in cui il controllo non sia pertinente per l'azienda oggetto di accertamento.

Sez. E – Verifica del rispetto delle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica

In questa sezione devono essere riportati gli esiti dei controlli eseguiti per rilevare eventuali inosservanze alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica così individuate:

- per le zone NO ZVN: artt. da 10 a 14,
- per le zone ZVN: artt. da 19 a 23.

La check list è stata articolata in modo da permettere di registrare separatamente gli esiti relativi alle ZVN e quelli relativi alle NO ZVN.

Per ciascuna voce della check list indicare se l'adempimento è stato rispettato, selezionando SI in caso di esito positivo, NO in caso di esito negativo, oppure NP nel caso in cui il controllo non sia pertinente per l'azienda oggetto di accertamento.

Sez. F – Verifica del rispetto delle disposizioni su caratteristiche, dimensioni e stato di manutenzione delle strutture di stoccaggio ed accumulo temporaneo

In questa sezione devono essere riportati gli esiti dei controlli eseguiti per rilevare eventuali inosservanze alle disposizioni relative allo stoccaggio dei materiali oggetto di utilizzazione agronomica così individuate:

- per le zone NO ZVN: artt. da 15 a 17,
- per le zone ZVN: artt. 25 e 26.

Per ciascuna voce della check list indicare se l'adempimento è stato rispettato, selezionando SI in caso di esito positivo, NO in caso di esito negativo, oppure NP nel caso in cui il controllo non sia pertinente per l'azienda oggetto di accertamento.

5.3. Verifica massiva dei PUA inviati entro il termine stabilito dalla normativa per la campagna agraria corrente (31 luglio di ogni anno).

Questo è un controllo massivo da eseguirsi d'ufficio sui dati inseriti all'interno della specifica piattaforma informatica regionale ed è volto a verificare che le aziende abbiano rispettato il termine stabilito annualmente per la presentazione dei PUA (31 luglio di ogni anno).

Esso si compone delle seguenti fasi:

- a) verifica del tardivo invio del PUA dopo il termine stabilito dalla normativa per la campagna agraria corrente, ma entro il 10 Novembre della stessa campagna agraria;
- b) verifica dell'effettiva obbligatorietà dell'adempimento, vale a dire verifica del mantenimento dei requisiti previsti per le aziende tenute alla presentazione del PUA, che sono:
 - conduzione, a qualsiasi titolo, di terreni che ricadono anche parzialmente in ZVN con utilizzo, all'interno della ZVN, di un quantitativo maggiore di 3000 kg/anno di azoto organico da effluenti di allevamento, acque reflue o digestato;
 - conduzione di terreni superiori ad 1 ettaro e destinati alla coltivazione di colture orticole e/o frutticole in ZVN; questo limite si abbassa a 0,5 ettari nelle ZVN Piana del Foro e Piana del Trigno;
 - detenzione di allevamenti bovini con più di 500 UBA;
 - essere soggetti ad AIA, ossia detenere allevamenti intensivi di suini ed avicoli, così come definiti al Titolo III-bis della Parte seconda del d.lgs. 152/2016:
 - allevamenti con più di 40.000 posti pollame,
 - allevamenti con più di 2.000 posti suini da produzione (oltre 30 kg),
 - allevamenti con più di 350 posti scrofe;
- c) definizione dell'esito del controllo, tramite redazione di un apposito verbale riportante l'elenco delle aziende sanzionabili per tardiva presentazione del PUA;
- d) trasmissione del verbale di controllo alle ditte interessate e notifica di illecito amministrativo con avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi della L.R. 30/2020 e della L.689/81.

6. SANZIONI

6.1. Procedura sanzionatoria ai sensi della L.R. 6 novembre 2020, n. 30

Per quanto riguarda l'esito dei controlli tecnico-amministrativi sulle aziende obbligate alla presentazione alla comunicazione e/o del PUA, va precisato che la L.R. 6 novembre 2020, n. 30 riporta i casi per i quali scatta la procedura sanzionatoria, distinguendo la tipologia di illecito e la corrispondente ammenda pecuniaria (vedi Allegato 1 alla stessa legge).

Le fattispecie di inosservanze individuate sono le seguenti:

- a) inosservanze agli adempimenti amministrativi;
- b) inosservanze agli adempimenti riguardanti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue e /o digestato;

- c) inosservanze agli adempimenti riguardanti lo stoccaggio di effluenti di allevamento, acque reflue e/o digestato.

Per ciascuna fattispecie è stata individuato l'elenco delle relative violazioni e per ognuna di esse è stata indicata anche la ponderazione relativa alla gravità dell'illecito, attribuibile mediante il sistema di valutazione seguente:

- A: gravità ALTA
M: gravità MEDIA
B: gravità BASSA

Le indicazioni riportate nelle successive tabelle, riprese dall'Allegato 1 alla L.R. 30/2020, costituiscono elementi di valutazione nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria in ordine al criterio di gravità, unitamente agli altri elementi di valutazione, così come previsti dall'art. 11 della legge 689/1981.

- a) Elenco delle inosservanze agli **adempimenti amministrativi** di cui all'art.3 della LR 30/2020
(sanzione amministrativa prevista: da € 200 ad € 2.000)

	Tabella 1: violazioni adempimenti amministrativi	Gravità
1	Presentazione della comunicazione di spandimento agronomico o del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) oltre i termini previsti dalla disciplina regionale di utilizzazione agronomica per le aree non ricomprese in zone vulnerabili da nitrati e comunque entro stessa campagna agraria.	B
2	Mancata e/o incompleta compilazione del registro dei fertilizzanti e delle utilizzazioni.	M
3	Inosservanza della tenuta della documentazione relativa ai trasporti di effluenti zootecnici, digestato, acque reflue.	M
4	Presentazione incompleta o difforme della comunicazione o del PUA a valere per le zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola.	M
5	Presentazione della comunicazione di spandimento agronomico o del PUA oltre i termini previsti dal programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e comunque entro il termine della stessa campagna agraria.	M
6	Assenza di contratti in caso di cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici, del digestato, delle acque reflue.	A
7	Mancato aggiornamento annuale della comunicazione o del PUA.	A
8	Mancata presentazione della comunicazione annuale o del PUA.	A

- b) Elenco delle inosservanze alle disposizioni relative all'**utilizzo agronomico** di cui all'art.3 della LR 30/2020
(sanzione amministrativa prevista: da € 400 a € 4.000)

	Tabella 2: violazioni utilizzo agronomico	Gravità
1	Mancato rispetto del periodo di divieto di utilizzazione invernale.	M
2	Mancato rispetto delle condizioni specifiche di utilizzazione agronomica – Modalità di spandimento.	M
3	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione relativi a distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni.	M
4	Superamento del limite dei 340/kg/ha/anno di azoto organico al campo da effluenti zootecnici, in aree non vulnerabili, e dei 170/kg/ha/anno di azoto organico al campo da effluenti zootecnici in aree vulnerabili.	M
5	Superamento degli indici PUA del bilancio dell'azoto e/o superamento delle esigenze delle colture praticate.	A
6	Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di distribuzione dell'effluente zootecnico con immissione, diretta o indiretta in corpo idrico superficiale o in acque sotterranee.	A

- c) Elenco delle inosservanze alle disposizioni su **caratteristiche, dimensioni e stato di manutenzione delle strutture di stoccaggio ed accumulo temporaneo** di cui all'art. 3 della LR 30/2020 **(sanzione amministrativa prevista da € 700 a € 7.000)**

	Tabella 3: violazioni stoccaggi	Gravità
1	Mancato rispetto della pratica dell'accumulo temporaneo in riferimento a localizzazione, durata e/o caratteristiche.	B
2	Assenza di stoccaggi differenziati ove sussiste produzione di digestato.	M
3	Insufficiente capacità di stoccaggio in funzione del calendario di distribuzione e delle caratteristiche aziendali ed in funzione del periodo di fermo invernale.	M
4	Assenza di strutture di stoccaggio.	A

Per i casi relativi alla tardiva presentazione della comunicazione o del PUA (fattispecie a, violazioni 1 e 5 in tabella 1), si procede a notificare alle aziende inadempienti, successivamente alla chiusura della corrispondente campagna agraria (10 Novembre di ciascun anno) ed entro 90 giorni dalla stessa, la motivazione dell'illecito amministrativo e della relativa ammenda.

Tutte le altre violazioni vengono verificate in fase di controllo aziendale in loco.

Per quanto attiene all'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, si rimanda a quanto disposto all'art.3 della L.R. 30/2020.

Per quanto riguarda, invece, l'iter e le modalità di applicazione per l'irrogazione della sanzione, si rimanda alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

È data facoltà alla ditta di produrre scritti difensivi entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di avvio del procedimento.

Successivamente, si procede all'inoltro della ingiunzione di pagamento e, in caso di insolvenza, alla riscossione forzata dell'ammenda.

Le somme riscosse sono accertate su apposito capitolo di bilancio della Regione.